

**IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI
SENSI DEL D.LGS 231/2001 DI
RENOLAB S.R.L.**

PARTE SPECIALE

INDICE

Sommario

SEZIONE I. ANALISI DEL RISCHIO DI REATO.....	2
1.1 Gestione del rischio (CoSo Report II)	2
1.2 Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli: metodologia di lavoro	5
1.3 Focus sulla metodologia di <i>Risk Analysis</i>	6
1.4 Dei singoli Reati.....	6
1.5 I Reati rilevanti.....	8
1.5.1 Focus sui Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 <i>septies</i> D.lgs. 231/2001).....	8
1.5.2 Focus sui Reati societari (art. 25 <i>ter</i> D.lgs. 231/2001).....	9
1.5.3 Focus sui Reati contro con la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001).....	14
1.6 Gli altri Reati maggiormente significativi per Renolab	18
1.6.1 Reati tributari (art. 25- <i>quinquiesdecies</i> D.lgs. 231 / 2001)	18
1.6.2 Focus sui Reati ambientali (art. 25 <i>undecies</i> D.lgs. 231/2001)	21
Sezione II -	
ANALISI DEI PROCESSI E DELLE PROCEDURE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI AL D. LGS. 231/2001	22
2.1 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei reati previsti dal D.lgs 231/2001	22
2.1.1 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire la realizzazione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	23
2.1.2 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati societari	33
2.1.3 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati contro la Pubblica Amministrazione	35
2.1.6 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire la realizzazione dei reati ambientali	38
2.1.5 Processi sensibili e procedure idonee ad impedire la realizzazione dei reati ambientali.....	40

PARTE SPECIALE

SEZIONE I. ANALISI DEL RISCHIO DI REATO

1.1 Gestione del rischio (CoSo Report II)

Nella redazione del presente Modello si è analizzato il “rischio di gestione” proprio dell’organizzazione aziendale tenendo conto dei “principi generali al *Management*” che sono stati definiti dalla Guardia di Finanza, nel prosieguo anche solo “*GdF*”, con circolare n.

83607/2012¹.

Secondo le indicazioni della GdF il governo dell'azienda si basa sui seguenti elementi principali:

- obiettivi;
- rischi;
- controlli.

Di seguito vengono analizzati detti elementi.

La finalità principale del sistema di controllo interno è quella di assicurare il raggiungimento di obiettivi che siano identificati dalla società, nonché condivisi da tutta l'organizzazione aziendale.

Gli **obiettivi** possono essere strategici, operativi, di *reporting* e di conformità, come meglio descritti nella tabella esplicativa che segue.

Ogni società deve affrontare dei rischi di diversa natura ed ad ogni livello dell'organizzazione.

Il **rischio** deve essere inteso quale elemento sfavorevole che può pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi aziendali dei quali, quelli riferiti alle leggi e regolamenti ex D.Lgs 231/2001, ne costituiscono una parte²: quella qui rilevante.

Nessuna società potrà azzerare totalmente il rischio, nell'accezione sopra definita, tuttavia ciascun rischio può essere "gestito" in modo da non compromettere l'operatività aziendale ed il raggiungimento di determinati obiettivi.

L'organo amministrativo deve essere consapevole di quali sono i rischi che minacciano l'organizzazione societaria e determinare di conseguenza il livello di rischio considerato "accettabile", impegnandosi a mantenerlo tale a mezzo di azioni mirate di *Risk Management*. Gli elementi che caratterizzano il rischio sono la "probabilità" del verificarsi dell'evento e il relativo "impatto" che l'evento dannoso può avere sull'organizzazione.

Tali elementi consentono di identificare quali rischi sono significativi per l'azienda, e perciò devono essere presi in considerazione, e quali, invece, hanno una rilevanza minore e possono essere trascurati.

Il Documento CoSO Report II è un esempio di come sono stati catalogati i vari rischi aziendali che sono strettamente collegati agli obiettivi di ciascuna società.

Proprio con riferimento al **controllo**, la GdF, nella propria circolare, lo individua come strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi che l'organizzazione societaria si è prefissata.

Il controllo, inoltre, elimina o riduce le conseguenze del rischio, rileva il rischio e segnala l'esigenza di un'azione correttiva.

Il controllo può essere svolto in due momenti: dopo aver posto in essere l'azione e, quindi, si ha un controllo rivelatore o prima di porre in essere l'azione e, quindi, si ha un controllo

¹ Circolare che ha trattato diffusamente la composizione del Modello ex D.lgs. 231/2001 dedicando alla stessa il Volume III, che così recita a pagina 76: "Ai fini dell'elaborazione dei Modelli, che devono essere costruiti secondo uno schema che riprenda i processi di risk assessment e risk management normalmente attuati nelle imprese, la relazione illustrativa evidenzia come la normativa preveda una maggior tipizzazione dei modelli validi per i vertici, come risulta dal disposto dell'art. 6, comma 2, che tratteggia un modello ben strutturato, con un contenuto minimo obbligatorio e non derogabile".

² Cfr. Documento CoSO II (ERM).

preventivo.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa di quanto sopra esposto.

<u>OBIETTIVI</u>	<u>Strategici</u>	<u>Operativi</u>	<u>Di Reporting</u>	<u>Conformità</u>
	Allineati alla <i>mission</i> aziendale: come l'azienda si adopera per creare valore per i suoi <i>stakeholders</i>	Riguardano l'efficacia e l'efficienza delle operazioni aziendali: la <i>performance</i> aziendale	Consistono nel rilascio di informazioni accurate e complete con i fini perseguiti	Le attività devono essere condotte nel rispetto della legge e del Modello
<u>ERM -Rischi</u> Individua otto componenti del sistema di controllo	<u>Ambiente interno</u> L'organo amministrativo determina il livello di accettabilità del rischio	<u>Definizione</u> Consiste nella determinazione degli obiettivi prima di individuare elementi che ne pregiudicano il conseguimento	<u>Eventi</u> Debbono essere identificati quelli che possono avere impatto sull'azienda	<u>Valutazione dei rischi</u> È l'attività di analisi e gestione dei rischi collegati agli obiettivi
	<u>Risposta al rischio</u> L'organo amministrativo seleziona una serie di azioni per consentire che il rischio possa essere mantenuti ad un livello accettabile	<u>Attività di controllo</u> Consiste nell'implementazione di procedure e politiche a che le risposte al rischio siano efficaci	<u>Informazioni e comunicazioni</u> Le notizie devono essere pertinenti affinché i destinatari delle stesse adempiano alle proprie responsabilità	<u>Monitoraggio</u> L'intero processo va monitorato e, se del caso, modificato
<u>Controlli</u>	<u>Controllo rivelatore</u> Dopo aver posto in essere l'azione	<u>Controllo preventivo</u> Prima di porre in essere l'azione		

Per poter individuare i processi e le attività per i quali esiste il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001 occorre procedere ad un'attenta analisi del contesto aziendale e ad una "mappatura dei rischi-reato" c.d. *Risk Assessment*.

Nell'ambito di questa analisi, come indicato, sono stati identificati i soggetti responsabili dei processi e delle attività potenzialmente a rischio ed effettuate delle interviste di dettaglio con l'obiettivo di delineare un quadro completo della realtà aziendale.

Nel paragrafo successivo viene esposta la metodologia utilizzata a tal fine nella redazione

del presente Modello.

1.2 Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli: metodologia di lavoro

Tenendo anche conto delle linee guida elaborate da Confindustria, si è provveduto a costruire ed a sviluppare un Modello di organizzazione orientato attorno alle concrete situazioni che connotano l'attività operativa dell'azienda, ossia a tutte le reali attività e strutture organizzative della Società - e perciò ai reali "rischi di reato" prospettabili in relazione ad esse - avuto appunto riguardo a tutte le specificità di ogni settore di attività e ad ogni singola ipotesi di reato identificata dal D.lgs. 231/2001. Si è, cioè, "ritagliato" il Modello organizzativo, più che rispetto a principi generali e astratti, attorno alle dette concrete situazioni e strutture organizzative, e quindi in base ai rischi di reato prospettabili in relazione ad esse, avuto riguardo a tutte le loro specificità.

A tale scopo, la predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie, suddivise in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della tracciabilità e della verificabilità di tutte le operazioni svolte nell'ambito dell'attività societaria, in modo tale da consentire un controllo effettivo sulla stessa, nonché la coerenza con i precetti del D.lgs. 231/2001.

I fase: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale

In primo luogo, l'elaborazione del presente Modello ha preso le mosse dalla raccolta e valutazione di tutta la documentazione ufficiale, disponibile presso la società, e relativa a:

- visura ed organigramma della Società;
- statuto societario;
- procedure in essere;
- contrattualistica rilevante;
- i precedenti accadimenti aziendali rilevanti;
- ogni altra informazione rilevante.

Siffatti documenti sono stati, quindi, esaminati al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività della società, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze, funzionale allo svolgimento delle attività rientranti nella fase seguente.

II fase: identificazione delle attività a rischio

Successivamente, si è proceduto all'individuazione di tutte le attività di Renolab, prendendo le mosse da un lavoro di mappatura delle singole operazioni svolte dalla stessa, svolto intervistando i soggetti apicali e tutti coloro che hanno un ruolo significativo nelle aree a rischio potenziale di Reato. Ogni singola attività è stata analizzata in dettaglio, al fine di verificarne sia i precisi contenuti, le concrete modalità operative e la ripartizione delle competenze, sia la sussistenza o insussistenza, per ciascuna di esse, di uno specifico rischio di commissione delle ipotesi di reato indicate dal D.lgs. 231/2001.

In particolare, le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 sono state identificate mediante un'analisi delle varie procedure, nonché attraverso interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale (membri del Consiglio

di Amministrazione, responsabili e soggetti apicali *etc.*). I risultati degli incontri, oltre ad illustrare i contenuti e le modalità operative di ciascuna unità organizzativa, esprimono i concreti profili di rischio di commissione delle ipotesi di reato individuate dal D.lgs. 231/2001. Per ciascuna attività, si è poi provveduto ad indicare le specifiche ragioni di sussistenza o insussistenza di ciascun profilo di rischio.

III fase: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio

Per le aree a rischio si è poi richiesto al soggetto responsabile della gestione delle attività di volta in volta identificate, di illustrare le procedure operative ed i concreti controlli esistenti e idonei a prevenire il rischio individuato.

IV fase: gap analysis

La situazione di rischio e dei relativi presidi, emersa da quanto sopra, è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal D.lgs. 231/2001, al fine di individuare le eventuali lacune e carenze del sistema esistente.

V fase: definizione dei protocolli

Per ciascuna funzione in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente, si è definito uno o più protocolli di decisione e gestione, contenenti la disciplina che il soggetto avente la responsabilità operativa ha contribuito ad individuare come la più idonea a governare il profilo di rischio individuato: un insieme di regole, insomma, originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del sistema di prevenzione del rischio.

I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione. Ciascuno di siffatti protocolli di decisione e gestione dovrà essere formalmente recepito in Renolab, rendendo ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un rischio.

La definizione dei protocolli si completa e si integra con le regole previste dal Codice Etico che la società adotta ed applica, il quale rappresenta uno strumento fondamentale per esprimere quei principi di deontologia aziendale che Renolab riconosce come propri e sui quali fonda una sana, trasparente e corretta gestione delle attività compiute da tutti i dipendenti e da tutti i soggetti afferenti alla Società.

1.3 Focus sulla metodologia di Risk Analysis

La società ha elaborato una tabella di Analisi del Rischio che è stata redatta sulla base di una precisa metodologia esplicita in un separato documento allegato al presente Modello.

Dopo l'analisi effettuata, i risultati della predetta analisi sono stati riportati in una tabella di *Risk Analysis* nella quale, per ciascun reato sensibile, è stato riportato il valore di *Ipr* - Indice di priorità del rischio.

1.4 Dei singoli Reati

Il presente paragrafo ed i successivi di codesta sezione costituiscono un approfondimento giuridico sulle fattispecie risultate rilevanti all'esito dell'analisi dei rischi.

Per semplicità di trattazione, verranno illustrati i processi a rischio nella successiva sezione, sempre in relazione ai Reati qui analizzati.

Dall'analisi dei rischi effettuata in Renolab ai fini del D.lgs. 231/2001 con le modalità di cui

sopra, la cui documentazione è custodita a cura dell'OdV, è emerso che le fattispecie di reato il cui rischio di commissione è risultato rilevante (**per lo meno medio**), sono:

- i reati societari *ex art. 25 ter* D.lgs. 231/2001;
- i reati contro la vita e l'incolumità individuale con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro *ex art. 25 septies* D.lgs. 231/2001;
- i reati contro la Pubblica Amministrazione *ex art. 25* D.lgs. 231/2001;

Per quanto attiene le tipologie di reati previste dal D.lgs. 231/2001 quali:

- i reati tributari *ex art. 25 quinquiesdecies* D.lgs. n. 231/2001;
- i reati ambientali *ex art. 25 undecies* D.lgs. 231/2001;

una volta compiuta l'analisi dei rischi è risultato un rischio di possibile commissione **basso** e, pertanto, verranno indicati nella presente Parte Speciale del Modello le procedure idonee ad impedire la commissione di dette categorie di Reati.

Per quanto concerne, infine, le altre tipologie di reati previste dal D.lgs. 231/2001:

- reati commessi attraverso erogazioni pubbliche *ex art. 24* D.lgs. 231/2001;
- reati di criminalità informatica e di illecito trattamento dei dati *ex art. 24 bis* D.lgs. 231/2001;
- reati in materia di criminalità organizzata e reati transnazionali *ex art. 24 ter* D.lgs. 231/2001;
- i reati di falso e contro l'industria ed il commercio *ex artt. 25-bis e 25-bis.1* D.lgs. 231/2001;
- reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico *ex art. 25 quater* D.lgs. 231/2001;
- reato di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di beni o altra utilità di provenienza illecita *ex art. 25 octies* D.lgs. 231/2001;
- reati in materia di assunzione di cittadini provenienti da paesi terzi il cui soggiorno è irregolare *ex art. 25 duodecies* D.lgs. 231/2001 (art. 22 comma 12-bis D.Lgs 25 luglio 1998 n.286);
- reati contro la personalità individuale *ex art. 25 quinquies* D.lgs. 231/2001 e mutilazione degli organi genitali femminili *ex art. 25 quater 1* D.lgs 231/2001;
- reati di *market abuse* *ex art. 25 sexies* D.Lgs. 231/2001;
- reati in materia di violazione del diritto d'autore *ex art. 25 novies* D.lgs. 231/2001;
- reati di induzione a rendere o a non rendere dichiarazioni mendaci innanzi all'autorità giudiziaria *ex art. 25 decies* D.lgs. 231/2001 (per le altre ipotesi);
- reati di razzismo e xenofobia *ex art. 25 terdecies* D.lgs. 231/2001;
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati *ex art. 25 quaterdecies* D.lgs. 231/2001;
- reati di contrabbando *ex art. 25 sexiesdecies* D.lgs. 231/2001.

si è riscontrata per la Società una possibilità **residua** o **meramente teorica** di commissione di queste ultime fattispecie di Reati e, pertanto, non si procederà ad un approfondimento degli stessi né dal punto di vista giuridico, né per quanto concerne l'individuazione dei processi sensibili e dei conseguenti presidi preventivi. Per questi reati è sufficiente il rispetto del Codice Etico adottato dalla Società come presidio preventivo alla commissione degli stessi.

1.5 I Reati rilevanti

1.5.1 Focus sui Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.lgs. 231/2001)

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007 ha inserito all'interno del D.lgs. 231/2001 l'art. 25 septies (successivamente novellato dall'art. 300 del D.lgs. 81/2008), applicando una sanzione pecuniaria compresa tra le 250 e le 1000 quote in relazione ai delitti di **omicidio colposo** (589 c.p.) e **lesioni personali colpose** (590, comma 3, c.p.)³ commessi **con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**.

Si tratta dei comuni delitti di omicidio, art. 589 c.p. e lesioni personali, art. 590 c.p., le cui fattispecie di reato sono descritte nel relativo documento "Elenco Reati". Per assumere rilevanza ai fini del D.lgs. 231/2001 la morte o le lesioni del lavoratore devono essersi verificate (o trovare la loro causa) nello svolgimento di una mansione lavorativa o, comunque, in occasione di attività connesse o funzionali allo svolgimento del proprio incarico lavorativo, oltre che nell'interesse o vantaggio della società.

Da quanto sopra illustrato ne consegue che la società sia tenuta al rispetto di una vastissima gamma di disposizioni, legislative e regolamentari, poste a tutela della sicurezza e dell'incolumità dei lavoratori, tra cui, *in primis* il già citato Testo Unico della Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008, aggiornato dal D.lgs. 106/2009) e, nelle parti non abrogate dal medesimo, il d.p.r. 547/1955, il d.p.r. 303/1956, il d.p.r. 164/1956 ed il D.lgs. 626/1994 successivamente modificato e integrato dal D.lgs. 242/1996.

In relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote.

Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. La sanzione interdittiva resta uguale a quella di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123.

In relazione al delitto di cui all'art. 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui all'art. 590, terzo comma, del codice penale si applicano le sanzioni di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a sei mesi.

In ogni caso, la responsabilità della società per la morte o le lesioni del lavoratore potrà essere ritenuta sussistente solo in presenza di un "interesse" o di un "vantaggio" dell'ente, come detto, ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 231/2001. Peraltro, secondo uno sviluppo interpretativo,

³ La misura della quota è fissata dalla legge in un importo che va da un minimo di € 258 a un massimo di € 1549, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali della società (cfr. artt. 10 e 11 D.lgs. 231/2001).

relativamente a tali fattispecie di reato di natura colposa, “l’interesse” o “il vantaggio” potrà essere integrato, ad esempio, da un minor costo sostenuto in fase di attuazione della normativa antinfortunistica, piuttosto che da una maggiore produttività del lavoro o da una più semplice gestione dello stesso permessa o agevolata dall’inosservanza delle norme cautelari⁴.

Questa categoria di reati, come sopra anticipato, risulta a rischio di commissione in Renolab. Il relativo indice di rischio di commissione è determinato nelle tabelle di analisi dei rischi (*Risk Analysis*) allegata al presente Modello.

1.5.2 Focus sui Reati societari (art. 25 *ter* D.lgs. 231/2001)

Le attività amministrativa e contabile possono concorrere nella realizzazione delle fattispecie rilevanti in parola.

Infatti, l’articolo 25 *ter*, comma 1, D.lgs. 231/2001, inserito dall’articolo 3 del D.lgs. 61/2002, nel richiamare le fattispecie dei reati societari previsti dal codice civile, dispone che: “...se commessi nell’interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano...” le sanzioni pecuniarie definite in forma edittale per fattispecie di reato.

Il richiamo dei reati societari così operato, determina effetti rilevanti in tema di definizione delle fattispecie di reato imputabili agli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001, poiché:

- alcuni reati, come più avanti si preciserà, ben difficilmente possono essere “commessi nell’interesse della società”;
- altre fattispecie sono “caricate” di ulteriori elementi descrittivi che limitano le ipotesi di responsabilità amministrativa configurabili in capo agli enti, elencando quali soggetti attivi dei reati societari: amministratori, direttori generali o dirigenti preposti, liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza. È, dunque, ristretta l’applicabilità di talune fattispecie (i.e. per i reati comuni) e, in alcuni casi, perfino esclusa (basti pensare alle ipotesi di reati propri di soggetti diversi da quelli ricordati).

Per comodità, i reati societari possono essere suddivisi nelle seguenti tre categorie, sulla base, in particolare, dell’interesse protetto dalle norme:

1. Le falsità⁵

⁴ Sul punto si cita la sentenza: 14 giugno 2016 (ud. 20 aprile 2016) n. 24697 - sentenza - Corte di Cassazione - sezione IV penale - lesioni personali e omicidio colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - agli effetti dell’art. 25 *septies* del d.lgs. 231/2001 l’interesse e/o il vantaggio vanno letti come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all’aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale - nei reati colposi d’evento il finalismo della condotta previsto dall’articolo 5 del d.lgs. 231/2001 è compatibile con la non volontarietà dell’evento lesivo sempre che si accerti che la condotta che ha cagionato quest’ultimo sia stata determinata da scelte rispondenti all’interesse dell’ente o sia stata finalizzata all’ottenimento di un vantaggio per l’ente medesimo.

⁵ Si da conto delle incertezze circa l’applicabilità del reato c.d. di “falso in prospetto”. La legge 28 dicembre 2005, n. 262, ha abrogato la precedente fattispecie di cui all’art. 2623 c.c. e contestualmente ha inserito il reato di “falso in prospetto” all’interno del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 173 *bis*). In seguito alla citata traslazione, per parte della dottrina, il reato in questione non sarebbe più considerabile quale illecito presupposto alla

- artt. 2621, 2621 bis c.c. False comunicazioni sociali;
- art. 2622 comma 1 e 3 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate;
- art. 173 bis T.U.F. - sostituito l'abrogato art. 2623 c.c (Falso in prospetto);
- art. 27 D.lgs. 39/2010 (ex art. 2624 c.c.) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione (concorso in).

1. La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio

- art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti;
- art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante;
- art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori;
- art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi;
- art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale sociale.
- art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

1. Altri illeciti

- art. 27 D.lgs. 39/2010 (ex art. 2625 c.c. Impedito controllo);
- art. 2635 c.c. Corruzione tra privati;
- art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione;
- art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea;
- art. 2637 c.c. Aggiotaggio.
- art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.
- art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite.

Alcune brevi note devono essere spese per il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato) che ha riformulato il reato di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c.

Detto Decreto inoltre ha introdotto il reato di istigazione alla corruzione ex art. 2635 bis c.c.: *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.* Detta norma, la cui condotta oggettiva richiama quella di cui all'art. 2635 c.c. riguarda i casi di "sollecitazione non accolta" e di "offerta non accettata". Il D.lgs n. 38/2017 ha inoltre introdotto un articolo relativo alle pene accessorie (art. 2635 ter c.p.) che di seguito si riporta: La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale

responsabilità amministrativa degli enti. Per altri, prudenzialmente, il reato non è più compreso nel novero delle fattispecie autonomamente rilevanti ai fini dell'applicazione del D.lgs. 231/01; le falsità nei prospetti informativi e negli altri documenti richiamati dall'abrogato art. 2623 c.c. possono, peraltro, ora assumere rilevanza quali "false comunicazioni sociali" di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., qualora ne ricorrano tutti i presupposti richiesti da tali articoli. In ogni caso, i presidi proposti nel modello per gli artt. 2621 e 2622 c.c. valgono altresì per il reato in questione.

nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-*bis*, secondo comma. Il D. lgs 38/2017 ha comportato una modifica dell'art. 25 *ter*, comma 1, lettera s-*bis*) del D. lgs 231/2001 in relazione alle sanzioni per l'ente nel caso di commessi reati di cui agli artt. 2635 c.c. e 2635 *bis* c.c., prevedendo nel caso di corruzione tra privati la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote (prima da 200 a 400 quote) nei casi di istigazione alla corruzione *ex art.* 2635 *bis* c.c. la sanzione va da duecento a quattrocento quote. In tali ipotesi di reato sono previste anche le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto.

I reati di cui trattasi, per la cui analitica descrizione si rinvia all'Elenco Reati documento allegato e parte integrante del presente Modello, sono connotati da un indice di rischio medio, basso o residuo in Renolab. Si precisa che l'indice di rischio di commissione di tutti i reati societari è determinato, per ciascuna funzione aziendale, nella tabella di analisi dei rischi allegata al presente Modello.

Assumono rilievo, in particolare:

- **Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali**
- **Art 2621 *bis* c.c. - Fatti di lieve entità**

Questi reati, di unitario disvalore penale, si perfezionano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Congiuntamente ai requisiti di carattere generale ai fini della configurabilità della responsabilità in capo all'ente *ex* D.lgs. 231/2001, si precisa che affinché siano realizzabili le singole fattispecie:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- è necessario che sussista l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Si noti che:

- per bilanci si intendono il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, il bilancio straordinario;
- per relazioni si intendono tutti quei rapporti scritti espressamente previsti dalla legge che forniscono una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- per altre comunicazioni sociali devono intendersi le comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, comprese quelle dovute e dirette al mercato;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Esempio: l'Amministratore iscrive in bilancio un ammontare di crediti superiore al dovuto, al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale.

- Art. 27 D.lgs. 39/2010 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, così come l'abrogato art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. In forza dell'effetto operato dal richiamo dei reati societari da parte dell'articolo 25 *ter* D.lgs. 231/2001 (inteso in senso prudenziale, come anzidetto), trattandosi di un reato proprio di un soggetto diverso da quelli per i quali è configurabile la responsabilità in capo all'ente, deve escludersi o confinarsi all'ipotesi residuale di concorso eventuale (ai sensi dell'articolo 110 c.p.), da parte dei soggetti qualificati dallo stesso comma 1 dell'articolo 25 *ter*: amministratori, direttori generali o liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza.

- Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Detta fattispecie di reato è stata oggetto di modifica da parte del Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).

Nell'originaria formulazione il reato si realizzava qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà cagionano nocumento alla società.

Inoltre, proseguiva la norma, la pena consiste nella reclusione fino ad un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma del citato articolo.

Oggi il reato in parola ha subito diverse rilevanti modifiche in quanto in primo luogo la ricezione di denaro o altra utilità può essere richiesta dai soggetti richiamati dalla fattispecie incriminatrice di società o enti privati anche per interposta persona.

E così:

a) il primo comma è stato sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.»;

b) il terzo comma è stato sostituito dal seguente: «Chi, anche per interposta persona, offre, promette o da' denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.»;

Infine il sesto comma della norma in esame è stato così modificato:

c) le parole: «utilità date o promesse» sono sostituite dalle seguenti: «utilità date, promesse o offerte».

Sul versante delle condotte, nel primo comma dell'art. 2635, fa il suo ingresso – accanto alla ricezione e all'accettazione della promessa, la sollecitazione; cui fa da pendant, nel terzo comma, l'offerta.

Esempio: il responsabile commerciale della Società consegna denaro al responsabile dell'ufficio acquisti della società cliente per propiziare la conclusione di nuovi contratti di fornitura.

Per questa fattispecie la Legge n. 3 del 2019 ha introdotto la procedibilità d'ufficio.

- Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione

Per il testo della norma in esame si rinvia all'Elenco Reati, parte integrante del presente Modello. Anche questa norma è stata introdotta dal Decreto Legislativo n. 38 del 15 marzo 2017.

Detta norma, la cui condotta oggettiva richiama quella di cui all'art. 2635 c.c. riguarda i casi i casi di “sollecitazione non accolta” e di “offerta non accettata”.

Anche per questa fattispecie, la Legge n. 3 del 2019 ha introdotto la procedibilità d'ufficio.

- Art. 2635 ter c.c. Pene accessorie

Il D.lgs n. 38/2017 ha inoltre introdotto un articolo relativo alle pene accessorie che di seguito si riporta:

La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.

Il D.lgs 38/2017, oltre alle novelle sopra riportate, ha comportato una modifica dell'art. 25 ter, comma 1, lettera s-bis) del D.lgs 231/2001 in relazione alle sanzioni per l'ente nel caso di commessi reati di cui agli artt. 2635 c.c. e 2635 bis c.c., prevedendo nel caso di corruzione tra privati la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote (prima da 200 a 400 quote) e nei casi di istigazione alla corruzione ex art. 2635 bis c.c. la sanzione da duecento a quattrocento quote. Sono in tali ipotesi di reato anche previste sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto.

1.5.3 Focus sui Reati contro con la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)

Di seguito vengono descritte le fattispecie potenzialmente più significative richiamate nel D.lgs. 231/2001 dagli artt. 24 e 25, corredate da qualche esempio di comportamenti vietati da tali norme.

Questa categoria di reati è oggetto di analisi per quelle aree di attività, come a titolo esemplificativo richiesta di erogazioni pubbliche o accertamenti, verifiche e/o ispezioni da parte di autorità pubbliche per le quali il personale dipendente o afferente alla Società può venire in contatto con la P.A.

La categoria dei reati commessi attraverso erogazioni pubbliche, per facilità espositiva, è qui trattata insieme ai reati contro la P.A.

Nella sezione seguente saranno indicati processi sensibili e le procedure idonee a mitigare il rischio di commissione delle due categorie di Reati separatamente.

Gli artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01 individuano un gruppo di reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti che la Società intrattiene con la Pubblica Amministrazione.

È opportuno, anzitutto, che il Modello li indichi e li descriva a tutti i suoi destinatari.

Prima di passare all'analisi delle singole fattispecie di reato occorre chiarire cosa si intende per "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio".

Gran parte delle fattispecie elencate negli artt. 24 e 25 D.lgs 231/01 sono configurabili come reati "propri", in quanto possono essere commessi unicamente da soggetti dotati della qualifica di "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio".

Pubblico Ufficiale

Agli effetti della legge penale (art. 357 c.p.), è pubblico ufficiale chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa formando o correndo a formare la volontà sovrana dello Stato o di un altro Ente pubblico presso il quale è chiamato ad esplicare mansioni autoritarie (deliberanti, consultive o esecutive).

Incaricato di pubblico servizio

Deve invece considerarsi incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.) chi, a qualunque titolo presta un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e prestazione di opera meramente materiale.

Al riguardo, la giurisprudenza, ormai consolidata, ha precisato che, ai fini della individuazione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, occorre verificare se la relativa attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico e sia volta in concreto al perseguimento di interessi collettivi, restando irrilevanti la qualificazione e l'assetto formale dell'ente per il quale il soggetto presta la propria opera.

In altri termini, la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio può attribuirsi non solo ad esponenti di enti pubblici in senso stretto, ma anche a quelli di enti regolati dal diritto privato che, in concreto, svolgono attività o prestino servizi nell'interesse della collettività.

Di seguito vengono esposte le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs 231/2001.

a) Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea o di altro ente pubblico, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver omesso di destinare, anche parzialmente, la somma ottenuta alle finalità previste, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che attualmente non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Esempio: uno o più soggetti ai quali sia stata affidata la gestione dei fondi utilizzano gli stessi per scopi diversi da quelli per i quali erano stati erogati (ad es. dei fondi conferiti per scopi formativi vengono utilizzati, in parte, per coprire spese di altra natura).

b) Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento del finanziamento.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato, a differenza della fattispecie precedente, si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Esempio: un dipendente predispone e presenta alla competente autorità dei documenti che attestano falsamente l'esistenza di un requisito tecnico indispensabile per l'ottenimento di un contributo.

c) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 1.032,00.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

d) Art. 640, comma 2 n. 1, c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre taluno in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Esempio: un soggetto riconducibile a Renolab, allo scopo di ottenere una licenza od una autorizzazione amministrativa induce in errore i pubblici ufficiali incaricati, facendo apparire agli stessi una falsa rappresentazione della realtà attraverso la produzione di documenti falsi.

Da notarsi che anche questa fattispecie è suscettibile di commissione a titolo di concorso nel reato commesso da un partner commerciale di Renolab.

e) Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

f) Art. 640 ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

g) Art. 317 c.p. Concussione

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere a lui o ad un terzo denaro o altra utilità.

Detta ipotesi di reato comporta da parte dell'agente un comportamento di costrizione nei confronti del privato che quindi è la vittima del reato in esame.

Inizialmente detta fattispecie di reato era riferibile soltanto alla figura del pubblico ufficiale. Oggi a seguito dell'introduzione della Legge n. 69 del 27 maggio 2015 il reato di concussione può essere commesso anche dall'incaricato di pubblico servizio.

h) Artt. 318, 319 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d'ufficio, 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Queste fattispecie di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceva, per sé o per altri, denaro o altre utilità o ne accetti la promessa per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi o in un atto, comunque, dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di sua competenza) o in un atto contrario ai propri doveri (ad esempio: il pubblico ufficiale che accetti denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione per costrizione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Il D.lgs 231/2001, all'art. 25, prevede che ai fini di una responsabilità dell'ente rilevi anche la corruzione nei modi previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. qualora commessi dall'incaricato di pubblico servizio.

i) 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

Detta norma si riferisce alle condotte di cui agli articoli precedenti (artt. 318 e 319 c.p.) qualora il comportamento illecito è commesso per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

l) 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Nei casi previsti, chi dà o promette denaro o utilità, è punito in concorso con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 190/2012 al titolo secondo del libro secondo del codice penale, con riferimento ai reati di concussione e corruzione ed, in particolare, al rapporto tra i reati di cui agli artt. 317 e 319 quater c.p., le ipotesi di responsabilità della società o degli enti, anche non dotati di personalità giuridica, per illecito amministrativo derivante da reato, appaiono amplificate con specifico riferimento all'ipotesi di reato di concussione per induzione di cui all'art. 319 quater c.p..

Mentre nella previsione di cui all'art. 317 c.p. (concussione per costrizione), il privato è vittima della concussione, lo "spacchettamento" della fattispecie di concussione di cui all'art. 317 c.p. determina l'introduzione di una seconda figura di concussione o, secondo altra e diversa tesi, una nuova fattispecie di corruzione attenuata dall'induzione nella quale il privato concorre con il pubblico ufficiale o con l'incaricato di pubblico servizio nella realizzazione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Dunque, l'ente non è più vittima del reato ma concorrente con il pubblico ufficiale nella commissione dello stesso.

Le caratteristiche costitutive che diversificano dalla concussione per costrizione la nuova figura di concussione appaiono essere:

A) una pressione psicologica più blanda rispetto all'ipotesi costrittiva lasciando, dunque, il privato libero di autodeterminarsi nella condotta da tenere;

B) mancata resistenza da parte dell'autore del reato presupposto finalizzata all'ottenimento di un vantaggio ingiusto - nel caso che ci interessa un vantaggio ingiusto per l'ente - (ad esempio l'eliminazione di una sanzione fiscale da applicarsi legittimamente).

L'odierna normativa di cui all'art. 319 *quater* c.p., che profila il privato quale concorrente nel reato di concussione per induzione, rispetto alle previsioni normative anteriori alla legge 190/2012 in cui il privato e, dunque, l'ente potevano solamente essere vittime del reato di concussione, è più sfavorevole e, perciò, non può operare in via retroattiva ex art. 25 comma II cost. e 2 c.p..

m) Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

La norma è stata introdotta nel novero dei reati rilevanti per la responsabilità ex D.lgs. n. 231 del 2001 dalla Legge n. 3 del 2019.

Questa categoria di reati, come sopra anticipato, risulta a rischio di commissione in Renolab ed il relativo indice di rischio di commissione è determinato nelle tabelle di analisi dei rischi (*Risk Analysis*) allegata al presente Modello.

1.6 Gli altri Reati maggiormente significativi per Renolab

1.6.1 Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* D.lgs. 231 / 2001)

Con il Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito con il Decreto Fiscale 2019, Legge 157/2019, è stato introdotto l'art. 25 *quinquiesdecies* nel D.lgs. n. 231 del 2001 così includendo nell'elenco dei reati rilevanti alcune fattispecie previste e punite dal D.lgs. n. 74 del 2000, riferito alla materia fiscale e tributaria.

Ad oggi, quindi, sono state introdotte come fattispecie rilevanti per la responsabilità amministrativa degli enti le ipotesi previste dalle seguenti norme:

Art. 2 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

La norma incrimina la condotta di colui che usi fatture od altri documenti comunque idonei alla realizzazione e alla contabilizzazione di operazioni inesistenti per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

La norma prevede un primo trattamento sanzionatorio di cui all'art. 2 comma 1 per una dichiarazione fraudolenta per un importo superiore ad € 100.000,00 riferito allo stesso esercizio fiscale.

E' anche previsto un diverso trattamento quando vi sia una dichiarazione fraudolenta per un importo inferiore ad € 100.000,00 riferito allo stesso esercizio fiscale.

Art. 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

La norma è riferita alla dichiarazione fraudolenta mediante operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero con l'ausilio di documenti falsi o di altri strumenti fraudolenti che possano ostacolare l'accertamento e/o indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

La norma ha carattere sussidiario rispetto all'art. 2 e sanziona tutte quelle condotte che, pur diverse dall'uso delle fatture o degli altri documenti, siano comunque finalizzate ed idonee ad evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Art. 8 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni contabili

La norma sanziona la condotta di quel soggetto che emetta una fattura od un documento contabile nella consapevolezza che il destinatario voglia utilizzare detto documento per esporre un elemento passivo fittizio nella propria contabilità al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Come visto per il reato di cui all'art. 2, la fattispecie è sanzionata in modo diversificato in funzione dell'importo oggetto dell'evasione, prevedendo un trattamento più lieve quando l'ammontare delle fatture e/o documenti sia inferiore ad € 100.000,00.

Art. 10 Occultamento o distruzione di documenti contabili

L'articolo in questione sanziona la condotta di colui che, sempre al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge le scritture contabili o quei documenti di cui sia obbligatoria la conservazione per non consentire la ricostruzione del reddito o del volume d'affari.

Art. 11 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Quest'ultima norma sanziona, al primo comma, la condotta di colui che compia atti simulatori o fraudolenti per sottrarsi al versamento delle imposte; anche in questo caso il trattamento sanzionatorio è differenziato in funzione dell'importo con un inasprimento per quella condotta che riguardi una somma superiore ad € 200.000,00.

Al secondo comma è invece incriminata la condotta di colui che, in sede di procedura di transazione fiscale, dichiara elementi attivi inferiori od elementi passivi superiori rispetto alla realtà. In questo caso è prevista una soglia di non punibilità per le condotte che riguardino importi inferiori ai € 50.000,00. Laddove invece la manipolazione degli importi sia superiore ad € 200.000,00 per ogni esercizio fiscale il trattamento sanzionatorio è inasprito.

Anche per quanto riguarda questa categoria di reati si rimanda, per un esame più approfondito, al documento "Elenco reati" allegato al modello, dove è possibile leggere il contenuto delle singole norme incriminatrici rilevanti ai fini del D.lgs. n. 231 del 2001.

L'art. 25 *quinquiesdecies* è stato poi riformato con il D.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 che, recependo la Direttiva PIF (Direttiva n. 1371 del 05 luglio 2017) ha introdotto nel novero dei reati rilevanti le seguenti fattispecie che assumono rilevanza ai fini del Decreto 231 quando commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Art. 4 Dichiarazione infedele

L'articolo sanziona la condotta di colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, inserisce nelle dichiarazioni annuali elementi attivi per un importo inferiore od elementi passivi inesistenti.

La norma trova applicazione quando non siano ravvisabili gli artt. 2 e 3 del D.lgs. n. 74 del 2000.

Per la sussistenza del reato è necessario che ricorrano i seguenti presupposti:

- l'imposta evasa deve essere superiore ad € 100.000 per ciascuna delle due imposte;
- l'importo complessivo di elementi attivi sottratti all'imposizione deve essere superiore al 10 % dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati nella dichiarazione.

Art. 5 Omessa dichiarazione

La norma incrimina la condotta di colui che ometta la presentazione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, per un importo superiore ad € 50.000,00 riferito a ciascuna delle due imposte.

Il comma n. 2 dello stesso articolo sanziona anche la mancata presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta laddove il mancato versamento delle ritenute certificate sia superiore ad € 50.000,00.

Art. 10-quater Indebita compensazione

Il reato punisce colui che ometta il versamento di imposte dovute grazie alla deduzione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 di crediti inesistenti o non dovuti per un importo superiore ad € 50.000,00.

1.6.2 Focus sui Reati ambientali (art. 25 undecies D.lgs. 231/2001)

Premessa

Questa categoria di Reati, pur non presentando all'esito della risk analysis effettuata degli indici di rischio alti e/o medi, è qui considerata in via prudenziale come fosse particolarmente a rischio in considerazione dell'attività svolta dalla Società, di sicuro impatto ambientale.

Per tale ragione la categoria dei Reati ambientali è stata inserita nel paragrafo dei "Reati Rilevanti".

Il comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 121 del 7 luglio 2011, dando attuazione alla direttiva 2008/99 CE, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-undecies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai c.d. reati ambientali.

L'Unione Europea, di seguito anche solo "U.E.", quindi ha posto attenzione agli illeciti in ambito ambientale i cui effetti, come noto, si possono propagare oltre i limiti territoriali di ciascun Stato membro.

Lo Stato italiano pertanto in osservanza di quanto statuito a livello comunitario ha quindi previsto nell'ambito della responsabilità penale dell'ente *ex* D.lgs. 231/2001 anche i c.d. reati ambientali, già previsti dal Codice dell'Ambiente, alcuni concepiti come reati di danno e di pericolo concreto altri come reati che vanno a punire condotte che di per sé sono astrattamente idonee a creare un pericolo o un danno all'ambiente.

La legislazione italiana si è quindi di fatto spinta oltre il dettame normativo previsto a livello europeo, comprendendo appunto quelle condotte solo per natura idonee, in astratto, ad arrecare pregiudizio all'ambiente. Sono stati, altresì, previsti anche reati più propriamente formali consistenti nell'assenza di licenze ed autorizzazioni per lo svolgimento di determinate attività.

Questo articolo è entrato in vigore il 16 agosto 2011 e quanto previsto, in applicazione dei principi di legalità e di irretroattività di cui all'art. 2 del D.lgs. 231/2001, vale per i reati ambientali inseriti nell'art. 25-undecies qualora commessi a partire da tale data, ovvero, se trattasi di reati ambientali a carattere permanente, ove la permanenza sia iniziata prima del 16 agosto 2011, ma si sia protratta successivamente (es. omessa bonifica di siti contaminati). Gli illeciti ambientali in prevalenza sono punibili indipendentemente dal grado di colpa con cui sono commessi, anche se l'agente ha agito per semplice imprudenza o imperizia.

Una simile estensione dell'area del penalmente rilevante si riflette in punto di responsabilità da reato degli enti.

I modelli organizzativi, infatti, per aspirare al riconoscimento di efficacia esimente, qualora si verificano reati ambientali, devono contemplare misure idonee ad evitare la commissione di un illecito anche solo per negligenza o imprudenza.

E' da segnalare inoltre che il Decreto Legge n. 136/2013 ha introdotto nel Codice dell'Ambiente il delitto di combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis), che sanziona la persona fisica titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata, anche per l'omessa vigilanza sull'operato degli autori del delitto riconducibili all'impresa. In tal caso ai titolari dell'impresa o responsabili dell'attività sono applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2 del decreto 231, mentre non è prevista una sanzione per l'ente.

Con Legge n. 68/2015 sono stati introdotti nel codice penale i reati ambientali c.d. ecreati che sono stati altresì richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Per quanto riguarda l'elenco dei comportamenti che, ai sensi dell'art. 25-undecies (Reati ambientali), possono determinare una responsabilità dell'ente si rinvia al documento "Elenco Reati" allegato al presente Modello.

Sezione II - ANALISI DEI PROCESSI E DELLE PROCEDURE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI AL D. LGS. 231/2001

2.1 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei reati previsti dal D.lgs 231/2001

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti che possono essere posti in essere dai dipendenti di Renolab e dai Destinatari del presente Modello.

Obiettivo di questa prima parte del paragrafo è indicare i presidi minimi dell'organizzazione aziendale volti a prevenire la commissione di tutti i Reati.

A tale fine tutti i Destinatari del presente Modello adottano regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Codice etico e dal Modello, onde prevenire il verificarsi dei Reati da cui può conseguire una responsabilità penale-amministrativa della Società.

Nello specifico, il presente paragrafo ha lo scopo di:

a) indicare i **principi procedurali** che tutti i Destinatari del presente Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

b) fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle funzioni aziendali, i principi cui devono ispirarsi gli strumenti esecutivi necessari per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Le procedure di dettaglio, frutto dell'implementazione nelle operazioni quotidiane e delle altre attività svolte nella Società, sono definite nei protocolli operativi e regolamenti interni adottati ad implementazione dei presidi indicati in questa parte del Modello.

Con riferimento alle aree di attività sensibili al rischio di Reati, la Società ha individuato i seguenti principi cardine (derivanti anche dal Codice Etico), che regolando tali attività rappresentano gli strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, anche in relazione ai Reati da prevenire:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su di un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni ed i compiti attribuiti e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- divieto di intraprendere alcuna operazione significativa senza preventiva autorizzazione;
- regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- adeguata regolamentazione procedurale delle attività aziendali cosiddette sensibili, cosicché:

- i processi operativi siano definiti prevedendo un adeguato supporto documentale per consentire che essi siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità;
- le decisioni e le scelte operative siano sempre tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e siano sempre individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività;
- siano garantite modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- siano documentate le attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
- esistano meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione all'accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
- sia sempre e comunque garantita la salubrità dei luoghi ove il personale della Società svolge la propria attività;
- sia garantita, quale interesse primario di Renolab l'integrità fisica e la sicurezza delle condizioni di lavoro per tutti i soggetti afferenti alla Società;
- sia garantito il rispetto del Codice dell'Ambiente e delle altre normative, comprese le prescrizioni autorizzative destinate all'attività di Renolab.

I principi e le procedure sopra descritte sono coerenti con le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria e sono ritenuti dalla Società ragionevolmente idonei anche a prevenire i reati richiamati dal Decreto. Per tale motivo, la Società ritiene fondamentale garantire la corretta e concreta applicazione dei sopra citati principi di controllo in tutte le aree di attività aziendali, con speciale riguardo a quelle risultate, a seguito di *Risk Analysis*, maggiormente sensibili.

I predetti principi costituiscono anche il riferimento sulla base del quale vengono redatte le procedure interne, in modo tale da costituire presidi idonei ad evitare la commissione di reati.

Quanto ai Reati per i quali è emersa una possibilità **residua** o **meramente teorica**⁶ di commissione i presidi giudicati idonei dall'organo amministrativo di Renolab sono le prescrizioni del Codice Etico, che costituiscono per tutti i Destinatari del Modello lo *standard* di comportamento richiesto dalla Società nella conduzione di ogni propria attività.

Anche a tali categorie si applicano, in caso di adozione ed implementazione di procedure interne le regole del presente paragrafo.

Per le altre categorie di Reati⁷ vengono elencati di seguito gli ulteriori protocolli idonei ad impedire la commissione dei Reati.

2.1.1 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire la realizzazione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Questa categoria di reati è risultata sensibile in Renolab.

Pertanto, è necessario apprestare ogni **sforzo** che risulti **idoneo** ad **eliminare** o, ove ciò risulti impossibile, a **ridurre** il più possibile il **rischio di infortunio** o di **malattia** di ogni

⁶ Il riferimento è ai reati indicati nell'ultima parte del paragrafo 1.4.

⁷ Ossia quelle categorie di reati richiamate dal Decreto che sono risultate nella tabella complessiva di *Risk Analysis* della Società con un indice di commissione dal basso in su.

persona che operi nei luoghi in cui si svolgono le attività della Società.

Premesso che Renolab si impegna costantemente ad evitare lesioni cagionate ai propri collaboratori nello svolgimento dell'attività lavorativa, si aggiorna in tema di sicurezza e svolge ogni attività ritenuta idonea a diminuire il rischio di accadimento di infortuni, nel prosieguo, il Modello intende armonizzare ed integrare le misure idonee allo svolgimento sicuro di tutte le attività della Società.

I delitti di cui alla presente parte speciale, a differenza degli altri originariamente previsti dal decreto legislativo n. 231/2001 non consistono in condotte illecite volontarie; essi sono integrati da condotte meramente colpose, e quindi involontarie.

Nel caso di lesioni colpose, la società non vuole la realizzazione dell'evento lesivo: esso avviene per causa di un'omissione precedente circa il rispetto delle norme antinfortunistiche determinata da colpa (ossia da negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme e/o regolamenti), non certo dalla volontà di cagionare quell'evento.

La presente parte speciale deve quindi prevenire questo tipo di reati, attraverso la previsione di una serie di misure organizzative interne che mirino all'assunzione di tutti i rimedi e di tutte le misure imposte dalla legge per la piena tutela della sicurezza del lavoro e la riduzione al minimo del rischio che si possano verificare omissioni e carenze in questo ambito di attività.

La presente parte speciale persegue, quindi, differenti finalità, tutte organicamente strumentali alla tutela della sicurezza di seguito elencate:

- 1) definire la struttura organizzativa dei soggetti aziendali dedicati alla cura della salute e della sicurezza sul lavoro;
- 2) dettare principi di condotta generali, per tutti i Destinatari del Modello, per i soggetti che ricoprono ruoli attivi nella gestione della sicurezza del lavoro per tutte le attività aziendali volte agli adempimenti richiesti, in tema di sicurezza del lavoro, dal Testo Unico;
- 3) favorire tutte le attività relative alla continuativa valutazione dei rischi intrinseci nell'attività aziendale;
- 4) favorire le attività volte al costante adeguamento ed aggiornamento delle misure e degli strumenti della tutela aziendale della sicurezza e della salute del lavoro, anche con riferimento alle novità legislative;
- 5) verificare ed eventualmente integrare le procedure interne già implementate ed idonee alla prevenzione dei Reati in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25 *septies* del Decreto. Tutte le attività già svolte in materia di gestione della sicurezza dall'organizzazione aziendale sono state armonizzate ed allineate con quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2001;
- 6) coordinare il flusso informativo tra vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del Decreto, nonché dalle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. I soggetti in questione sono il R.S.P.P., che effettuerà un controllo tecnico-operativo di primo grado, il Datore di Lavoro che deve individuarsi nell'Amministratore Delegato e, da ultimo, l'Organismo di Vigilanza, incaricato del controllo di secondo livello sull'efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

In particolare, nel perseguire le dette finalità e nel dettare i principi della presente parte speciale, la Società adempie agli obblighi giuridici in relazione:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti e delle relative interferenze, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- g) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il Modello comprende, inoltre l'estensione del sistema disciplinare già esistente anche alle carenze, alle omissioni ed alle violazioni in materia antinfortunistica.

Il proposito della Società, nell'adottare la presente parte speciale, è di dettare le regole fondamentali del sistema organizzativo con cui si mira a gestire la sicurezza nell'ambito della sua attività aziendale, mantenendo un approccio non solo normativo, ma anche esecutivo e dinamico. In altri termini, con l'adozione della presente parte speciale la Società tiene conto della continua evoluzione dell'organizzazione aziendale e della normativa vigente, con una costante verifica dell'adeguatezza delle misure in essere.

Aree di attività di rischio

Sulla scorta di quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, si deve precisare che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello non possono prescindere da una preliminare attività di *Risk Assessment* finalizzata ad individuare i rischi di commissione dei Reati ed a valutare il sistema già esistente di controllo interno e la relativa capacità di mitigazione dei rischi identificati.

Le Linee Guida evidenziano che non può essere escluso aprioristicamente alcun ambito di attività in quanto i reati in esame possono in linea teorica riguardare tutte le componenti aziendali.

Quanto all'area della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il Modello organizzativo fa riferimento al sistema ed alle procedure interne all'ente volte a disciplinare l'analisi dei rischi, le misure di protezione e l'informazione e formazione dei lavoratori.

Per quanto concerne l'individuazione ed analisi dei rischi specifici potenziali, sulla base delle già citate Linee Guida di Confindustria, **l'analisi coincide con la valutazione dei rischi lavorativi** effettuata dall'azienda, in base alla legislazione prevenzionistica in vigore, anche ai sensi degli artt. 28 e seguenti del Testo Unico Sicurezza.

Al fine di predisporre le Procedure per la categoria dei reati in esame, la Società ha pertanto preso in considerazione il Documento di Valutazione dei rischi adottato ai sensi degli artt. 17, lett. a) e 28, del D.Lgs. n. 81/2008 e nel prosieguo definito solo "DVR".

Struttura organizzativa ed obiettivi di Renolab in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

La Società ha adempiuto a quanto previsto dalla legislazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro oggi disciplinata dal D.Lgs. 81/2008. La società ha, anzitutto, approntato una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, coinvolgendo e sensibilizzando i vertici e tutti i dipendenti.

Il sistema preventivo in esame è finalizzato a definire i compiti organizzativi e operativi e le responsabilità della direzione aziendale, dei preposti e dei lavoratori con specifico riguardo alle attività di sicurezza di rispettiva competenza.

La Società ritiene che la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rappresenti la tutela della propria forza lavoro e, in tal senso, descrive una concreta possibilità di crescita per l'impresa stessa e per i suoi lavoratori.

Pertanto la Società intende svolgere la propria attività di impresa nel pieno rispetto dei principi di salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei propri lavoratori e fonda la propria politica aziendale per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui seguenti obiettivi:

- a) la **diminuzione** nel tempo della frequenza e della gravità dei fenomeni infortunistici e delle malattie professionali, al minimo livello tecnicamente raggiungibile;
- b) l'adozione, in ogni scelta tecnica ed organizzativa, delle **misure di prevenzione** e protezione necessarie per eliminare i rischi, o per ridurli ai livelli accettabili;
- c) il **mantenimento** nel tempo dei livelli di sicurezza desiderati, compatibilmente con il mantenimento di una gestione ottimale dei costi della sicurezza, anche attraverso l'impiego efficiente e pianificato delle risorse umane, tecnologiche e materiali in possesso dell'impresa.
- d) la gestione della salute e sicurezza come gli altri aspetti cruciali dell'attività;
- e) il raggiungimento dell'obiettivo di "nessun danno alle persone";
- f) la promozione di una cultura nella quale tutti i collaboratori e dipendenti partecipino a questo impegno.

I soggetti coinvolti

Il perseguimento di tali obiettivi è stato effettuato attuando in primo luogo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 recante attuazione dell'art. 1 L. 123/2007.

Le attività minime da svolgersi sono quelle di seguito indicate:

- a) **Nomina delle figure previste dalla legge per l'organizzazione interna:**
 - Nomina del R.S.P.P. individuato nella figura di un soggetto in possesso di idonei requisiti. Tale nomina è formalizzata con lettera del Datore di Lavoro ex art. 2 D.lgs. 81/2008 della Società.
 - Nomina del Medico Competente, per l'attivazione della sorveglianza sanitaria.

- Individuazione e nomina degli addetti al Primo Soccorso, alla Prevenzione Incendi e Gestione delle Emergenze. Gli addetti sono stati individuati e nominati in numero idoneo e previa consultazione del R.L.S.. Le persone incaricate frequentano gli specifici corsi di formazione e periodicamente frequentano i corsi di aggiornamento. La formalizzazione della nomina viene effettuata con lettera controfirmata dall'interessato e dal R.L.S..
- Elezione del R.L.S. I dipendenti provvedono ad eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Il R.L.S., una volta eletti, frequentano il corso di formazione previsto dalla legge.

I soggetti che hanno un ruolo di rilievo per la tutela della sicurezza e della salute del lavoro, nella Società sono:

- Datore di lavoro, per i compiti da questo non delegabili;
- Responsabile del servizio prevenzione e protezione;
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- Medico competente;
- Membri delle squadre di primo soccorso e antincendio;

La Società si avvale della consulenza di società esperte nei rispettivi settori per la corretta adozione delle normative tecniche di riferimento e presta costantemente consulenza per tutti gli adempimenti previsti per legge in tema di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Di seguito si riportano le definizioni dei soggetti che, come detto, hanno un ruolo di rilievo per la tutela della sicurezza e della salute del lavoro.

Il **Datore di lavoro**, definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b del D.lgs. 81/08 come il *"soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa"*. Detto soggetto è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica ed assume le responsabilità correlate al rispetto delle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro dei dipendenti.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 81/2008, il Datore di lavoro ha quindi provveduto:

- ad effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi redatto in conformità alle normative vigenti;
- a designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il Datore di lavoro, oggi coincidente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, si avvale di professionisti e società di consulenza con ampi requisiti di professionalità ed esperienza in relazione alle funzioni attribuite.

Tale controllo avviene anche attraverso il presente Modello, a cura dell'OdV che garantisce la costante attuazione ed il mantenimento nel tempo della verifica delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è stato formato nel rispetto delle modalità prescritte dalla normativa vigente in materia (cioè mediante la frequenza di specifici corsi in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psicosociale). I compiti cui è preposto consistono, a titolo esemplificativo, nel valutare i fattori di rischio, nell'individuare le misure preventive, nel proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.

Il Medico competente, ai sensi dell'art. 38, D.lgs. 81/2008, è stato designato con apposita lettera a firma del Datore di Lavoro della Società e svolge tutte le attività richieste dalla legge.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ai sensi degli artt. 2, D.lgs. 81/2008 è stato designato in seno alle rappresentanze sindacali aziendali. In quanto R.L.S. ha precise prerogative e diritti di partecipazione/consultazione nell'ambito dei più rilevanti processi decisionali in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e svolge funzioni di controllo circa le iniziative assunte in questo ambito dalla Società.

Nell'ambito della Società sono state inoltre individuate nel sito produttivo per le realtà più complesse due differenti tipologie di lavoratori incaricati di compiti specifici in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Addetti (di piano) all'emergenza: deputati ad attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione dei dipendenti in caso di pericolo grave ed immediato.

Addetti al Primo soccorso: incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso e comunque della gestione delle emergenze sanitarie.

Gli Addetti dopo essere stati designati hanno ricevuto apposita formazione.

b) **Interventi di informazione e formazione**

- Interventi di informazione/formazione rivolti a tutto il personale, secondo quanto disposto dalla Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 21 dicembre 2011, che ha approvato gli accordi per la formazione *ex art. 37*, commi 2 e 7 del D.lgs. 81/2008. In occasione dell'inserimento di nuovi assunti vengono inoltre consegnati, agli stessi, degli specifici fascicoli informativi, per una migliore conoscenza dei rischi per la sicurezza.
- Interventi di informazione e formazione degli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso. Vengono programmati gli interventi di aggiornamento triennale degli addetti. Nel caso di inserimento di nuovi addetti si provvede a formalizzare la nomina e ad organizzare gli specifici corsi di formazione.

La formazione e l'addestramento del personale con specifico riguardo alla sicurezza e all'igiene in materia di sicurezza sui luoghi lavoro rappresentano un elemento essenziale per l'effettività ed idoneità del relativo sistema preventivo.

L'assolvimento di mansioni che, in qualsiasi modo, possano incidere sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presuppone un'adeguata formazione del personale, da verificare ed alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal modello.

A tal fine, la Società assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata rispetto al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione è prevista periodicamente e, in ogni caso, in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di eventuali nuove sostanze e preparati pericolosi, in relazione a concrete esigenze rilevate periodicamente.

La Società, sulla base delle esigenze, definisce e realizza piani formativi dedicati.

La circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda è un elemento fondamentale per garantire livelli adeguati di consapevolezza ed impegno riguardo alla politica adottata in tema di sicurezza e salute sul lavoro e si fonda sulla cooperazione tra tutti i soggetti interessati, interni e/o esterni all'impresa. Il processo di comunicazione è essenziale per far partecipare il personale e coinvolgerlo nel sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e nel raggiungimento degli obiettivi fissati per dare attuazione alla politica aziendale nella materia.

A tal fine il personale:

- viene consultato, anche attraverso i suoi rappresentanti, sulle questioni afferenti la sicurezza e salute sul lavoro;
- è informato sull'organizzazione delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

c) **Attività minima svolta nel corso dell'anno**

- Il RSPP effettua sopralluoghi periodici valutando ed affrontando con le figure aziendali preposte gli eventuali problemi di sicurezza. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, oltre ad essere interpellato in occasione dei suddetti sopralluoghi, è in possesso del numero telefonico e dell'indirizzo di posta elettronica del RSPP e può comunicare direttamente con lo stesso.
- Aggiornamenti sulla normativa in tema di sicurezza ed igiene del lavoro. Il RSPP provvede ad aggiornare l'azienda sull'evoluzione della suddetta normativa tramite circolari informative.
- Prova annuale di evacuazione. Annualmente viene organizzata la prova di evacuazione di tutto l'insediamento. Prima dell'attuazione della prova, viene organizzata una specifica riunione con gli addetti alla gestione delle emergenze. Nella riunione, coordinata dal RSPP, vengono richiamati i principali contenuti del piano di emergenza e vengono ribaditi i compiti dei vari addetti. Al termine della prova di evacuazione viene redatto un verbale specifico dove vengono evidenziate le eventuali criticità riscontrate.

- Gli Interventi di manutenzione. È assicurato *ad hoc*, un costante monitoraggio dello stato e dell'efficienza degli impianti presenti negli ambienti di lavoro.
- Il sopralluogo negli Ambienti di Lavoro (art. 25, comma 1, lettera l, D. Lgs. n. 81/08) avviene almeno una volta l'anno. Il Medico competente, congiuntamente al RISP e al RLS, visita gli ambienti di lavoro.
- Aggiornamento del DVR e del Piano per la gestione delle emergenze.
Il DVR ed il Piano d'emergenza vengono modificati ogni volta che si verificano cambiamenti di carattere strutturale/organizzativo che possono determinare significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio e, quindi, avere riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Il RISP è sempre informato circa ogni variazione lavorativa, revisione o inserimento di nuove macchine.

Ulteriori protocolli procedurali in tema di sicurezza e salute sul lavoro

La Società ha, inoltre, rivolto attenzione all'esigenza di assicurare il rispetto dei principi di seguito esposti, che sono ulteriori rispetto a quelli già citati precedentemente:

- predisposizione di un Piano Sanitario aziendale volto ad assicurare l'implementazione delle misure necessarie a garantire la tutela della salute dei Lavoratori;
- implementazione di un sistema di flussi informativi che consenta la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda per favorire il coinvolgimento e la consapevolezza dei Destinatari, ed assicurare la tempestiva evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello, utilizzando i consueti canali di comunicazione gerarchici;
- verifica da parte del RLS, anche attraverso l'accesso alle informazioni e alla documentazione aziendale rilevante, del rispetto dell'applicazione delle misure di sicurezza e delle misure di protezione;
- monitoraggio periodico dell'efficacia del sistema di prevenzione e protezione in essere, al fine di riscontrarne eventuali punti di miglioramento;
- con riguardo alla gestione del primo soccorso e degli infortuni, chiara identificazione dei compiti e dei doveri di tutti i dipendenti qualora si verificano degli incidenti e/o infortuni o siano riscontrate carenze strutturali e organizzative che possano avere un impatto sulla sicurezza;
- previsione di un sistema di registrazione cronologica degli eventi infortunistici e/o incidenti accaduti;
- divieto di richiedere ai lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, di riprendere la loro attività in situazioni di lavoro in cui persistono pericoli gravi e immediati;
- nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che aziendali, osservanza di tutte le precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio obbligo per i dipendenti di comunicare limitazioni o ritiro della patente di guida);
- nell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei fornitori d'opera), obbligo di richiesta e valutazione dei costi per la sicurezza sul lavoro. Tale voce di spesa deve essere indicata specificamente nei contratti e non deve essere oggetto di ribasso;
- definizione ed implementazione di un sistema di controllo idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso l'eventuale redazione di specifici verbali, delle verifiche svolte dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l'assicurazione dell'attuazione delle azioni correttive;
- verifica del raggiungimento degli obiettivi e della funzionalità del sistema, attraverso

due livelli di monitoraggio, da attuarsi, rispettivamente, in sede di pianificazione, avendo riguardo alle modalità e responsabilità del raggiungimento degli obiettivi acquisendo i verbali delle riunioni periodiche sulla sicurezza ed i relativi “piani di miglioramento” ed *ex post*, al fine di verificare la conformità del sistema a quanto pianificato, le concrete modalità di attuazione e mantenimento, acquisendo i verbali di verifica del rispetto del piano di miglioramento ipotizzato.

Il complesso dei protocolli procedurali vigenti o in corso di implementazione è posto a presidio di tutte le attività aziendali, con particolare riguardo a:

- organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- manutenzione normale e straordinaria;
- assunzione e qualificazione del personale;
- acquisizione di beni e servizi impiegati dall’azienda e comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
- qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori;
- gestione delle emergenze;
- procedure per far fronte ad eventuali difformità rispetto agli obiettivi fissati ed alle regole del sistema di controllo;
- definizione ruoli, compiti e responsabilità del RLS, tenendo altresì conto delle modalità di interazione con ciascun RSPP nominato ed i lavoratori;
- gestione della documentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alla sorveglianza sanitaria;
- gestione del pronto soccorso;
- gestione degli incidenti/infortuni;
- gestione della formazione ed informazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- gestione della comunicazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- gestione degli aspetti relativi alla sicurezza e salute sul lavoro nei casi di ricorso a contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.

I più rilevanti documenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro elaborati nella Società - a firma del Datore di Lavoro - sono il DVR, il Piano per la gestione delle emergenze (art. 43, comma 1, lett. d, Testo Unico) e le procedure in essere.

Compiti dell’Organismo di Vigilanza

Con riferimento all’art. 6, 2° comma, lett d) del Decreto che impone la previsione nel “Modello di Organizzazione” di obblighi informativi nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello stesso, vengono inseriti anche gli aspetti legati all’art. 25 *septies*, che riguarda le ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, 3° comma c.p., commessi appunto in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.

Pertanto, per fronteggiare l’evenienza di tali fattispecie a carico dell’ente, l’obbligo di un

flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati suddetti previsti dal Decreto.

Deve essere portata a conoscenza dell'OdV, a cura del RSPP o da un suo incaricato (e.g. un consulente esterno), la comunicazione delle modifiche più rilevanti e/o aggiornamenti della documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, ed in particolare:

- il Documento di Valutazione dei Rischi;
- il Piano di emergenza;
- le procedure poste a presidio di funzioni connesse alla salute e sicurezza sul lavoro e le relative certificazioni rilasciate dall'ente esterno.

Con cadenza semestrale (entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno) è inoltre previsto l'invio all'OdV, da parte del RSPP o di altro incaricato, dei verbali relativi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35, D. Lgs. n. 81/2008), delle analisi ambientali e dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro e dei dati in merito agli eventuali infortuni verificatisi nella società. Il RSPP fornisce inoltre all'OdV i dati in merito ai c.d. "quasi-infortuni", ossia a tutti quegli accadimenti che, pur non avendo dato luogo ad eventi lesivi per i lavoratori, possano considerarsi sintomatici di eventuali debolezze o lacune del sistema di sicurezza e salute, assumendo le misure necessarie ai fini dell'adeguamento dei protocolli e delle procedure.

Oltre ai flussi informativi sopradescritti, è prevista con cadenza annuale, l'audizione da parte dell'OdV, del Datore di Lavoro, sulle attività di competenza e sugli aspetti legati, in generale, alla pianificazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, avendo altresì riguardo al piano di monitoraggio interno della sicurezza.

L'OdV deve inoltre essere immediatamente informato in merito ad eventuali infortuni sul luogo di lavoro che comportino lesioni gravi o la morte dell'infortunato, ovvero in merito a provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro e deve ricevere periodicamente (minimo una volta l'anno) da parte dei RSPP un *report* della situazione infortuni, incidenti e provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

L'OdV svolge inoltre le attività di seguito indicate:

- vigilanza sul rispetto e sull'adeguatezza del Modello, inclusi il Codice Etico e le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- esame delle segnalazioni riguardanti presunte violazioni del Modello, incluse le segnalazioni, non riscontrate con tempestività dai soggetti competenti, in merito ad eventuali carenze e inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, ovvero riguardanti una situazione di pericolo correlato alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica;
- segnalazione all'organo amministrativo, ovvero alle funzioni aziendali competenti,

in merito agli aggiornamenti del Modello, del sistema preventivo adottato dalla Società ovvero delle procedure vigenti, che si rendessero necessari od opportuni in considerazione di carenze rilevate e a seguito di significativi cambiamenti intervenuti nella struttura organizzativa della Società.

L'OdV deve comunicare all'organo amministrativo, secondo i termini previsti dal Modello per il report annuale e meglio indicati nella parte generale del presente Modello, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.

2.1.2 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati societari

Aree di attività a rischio

Le attività di amministrazione, attività fiscali e finanza della Società, sono eseguite per il tramite di Federcoop Romagna (con sede legale in Ravenna alla Via Faentina n. 106).

Questi processi sono considerati a rischio per i Reati societari e quindi sono qui dettati i protocolli che i soggetti afferenti a Renolab sono tenuti ad osservare per prevenirne la commissione.

Tanto premesso, le *macro* attività che Renolab ha individuato al proprio interno come Aree Sensibili, sono le seguenti:

- redazione ed esposizione del bilancio e degli altri documenti contabili;
- collaborazione/supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie;

Tra esse, concretamente, risulta più probabile la commissione dei reati di cui sopra nelle seguenti attività:

- inserimento dei dati di contabilità nei sistemi informatici di supporto;
- revisione rispetto alla sola attività di compilazione della Nota Integrativa al Bilancio.

Procedure applicate

Al fine di evitare la commissione dei reati societari devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole ed ai principi Generali già contenuti nella parte generale del presente Modello e nel Codice Etico adottato.

Inoltre:

- i dipendenti in posizione apicale della Società che partecipano alla funzione amministrativa contabile hanno ricevuto idonea formazione circa i principi etici, le procedure, i presidi posti nel presente Modello oltre agli elementi di contabilità industriale e le regole di contabilità adottate;
- assicurazione dello svolgimento delle attività amministrative, contabili, finanziarie e assicurative della Società nel rispetto di norme di legge e delle direttive ricevute;
- verifica dell'ottimizzazione dei flussi finanziari;
- controllo di gestione dell'Azienda.

Nella negoziazione e stipula di contratti attivi, sono adottati e attuati i seguenti strumenti normativi e organizzativi che prevedono quanto segue.

Le politiche commerciali sono stabilite dall'amministratore della società, in coordinamento con il Responsabile della direzione commerciale.

La formazione dei prezzi avviene sulla base di listini pubblicati e sulla decisione di livelli massimi di sconto applicabili.

I contratti con la clientela sono curati dal Responsabile della direzione commerciale ed avvengono sulla base di *standard* contrattuali (condizioni generali) della Società.

Tutti i contratti con la clientela sono gestiti mediante il sistema gestionale informatico di Renolab.

La fatturazione è originata dalla documentazione conseguente ai certificati di analisi firmati da Renolab nella misura del 50%; l'ulteriore 50% viene fatturato alla sottoscrizione del contratto. Eventuali contestazioni da parte di clienti sono gestite formalmente mediante il software gestionale ed il riconoscimento di note di variazione viene approvato dall'ufficio qualità (sulla base di documentazione e verifica sul campo se necessario), nonché dal Responsabile della direzione commerciale ed approvate definitivamente dal legale rappresentante di Renolab.

Tutte le attività devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai principi contabili di riferimento, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli di cui sopra (ed alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato identificati e, ciò anche qualora le attività di cui sopra vengano effettuate da un soggetto terzo che, per Renolab come sopra anticipato è Federcoop Romagna, la quale esegue, tramite apposito contratto, servizi di consulenza amministrativa e fiscale, effettua il calcolo delle imposte d'esercizio, compila la nota integrativa, redige la prima nota e la bozza di bilancio d'esercizio in termini civilistici.

L'attività di Federcoop viene, quindi, esaminata dal controllo di gestione effettuato internamente a Renolab.

In ogni caso, i dipendenti di Renolab che - a qualsiasi titolo - concorrono alla collazione ed inserimento nel sistema informativo dei dati, alla realizzazione della valutazione ed alla redazione dei documenti societari devono sempre:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge.

Presidi in materia di “Corruzione tra privati” e “Istigazione alla corruzione tra privati”

In generale la società al fine di affrontare il rischio di corruzione e concussione – anche tra privati – anche nella forma del tentativo, prevede:

- il divieto di dare o accettare tangenti;
- l'obbligo di disporre di adeguati sistemi e controlli per il *reporting*;
- meccanismi di controllo dei pagamenti a più livelli autorizzativi;
- l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti in favore di terzi;
- il divieto di fornire omaggi e *benefits* a terzi;
- controllo della documentazione aziendale con particolare riguardo delle fatture passive;
- la registrazione e la conservazione di tutte le spese sostenute per i clienti, in modo che possano essere successivamente oggetto di verifica;
- la formazione continua del personale sull'agire etico secondo i principi di cui al Codice etico.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza vigila sul rispetto delle procedure menzionate nel Modello in questa Parte Speciale, nonché il rispetto delle altre procedure operative eventualmente applicate, effettuando altresì uno o più incontri con i soggetti di Renolab che effettuano il controllo dell'attività di Federcoop Romagna.

2.1.3 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati contro la Pubblica Amministrazione

La Società è risultata sensibile ai reati in questione anche a seguito dei rilevanti rapporti con la Pubblica Amministrazione che consentono a Renolab di perseguire il proprio core business. In particolare, il Ministero della Salute ha rilasciato alla medesima il Certificato di Conformità ai Principi della Buona Pratica di Laboratorio ex D.lgs 50/2007 – Direttiva 2004/9/CE), con cui viene certificato che il Centro di Saggio di Renolab risulta idoneo ad effettuare test nel rispetto dei testè indicate principi, con particolare riferimento:

- ai saggi fisico-chimici;
- agli studi sui residui;
- agli studi di microbiologia;
- agli studi sul confezionamento e migrazione.

Si osserva che Renolab esegue le superiori attività seguendo pedissequamente le cosiddette “Procedure Operative Standard del Centro di Saggio” (tutte allegate al presente Modello, unitamente al Certificato di cui sopra), implementate ed adottate dalla Società onde poter ottenere il predetto Certificato.

Inoltre, ai fini del mantenimento del Certificato de quo che, come accennato consentono a Renolab di eseguire le attività che rappresentano il proprio core business, la medesima viene

sottoposta ad audit biennali da parte del Ministero della Salute.

Aree a rischio

- Rapporti e relazioni con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio relativamente al rilascio e/o mantenimento di certificazioni;
- Partecipazione a procedure per l'ottenimento di licenze, provvedimenti amministrativi ed autorizzazioni da parte della P.A.;
- Selezione ed assunzione del personale.

Procedure applicate

Ai fini della prevenzione della categoria di detti Reati devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, nonché alle Regole e ai Principi già contenuti nel Codice Etico e nella Parte Generale del presente Modello:

- divieto di tenere comportamenti che integrino i reati di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, di induzione indebita a dare o promettere utilità, di concussione;
- separazione funzionale tra chi gestisce le attività realizzative e chi presenta la documentazione di avanzamento funzionale all'ottenimento dell'erogazione pubblica. La documentazione è sottoposta al vaglio del legale rappresentante dopo verifica del Responsabile dell'area amministrativa.
- attività di controllo gerarchico e approvazione formale della documentazione da presentare (in relazione sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici economici e professionali della società che presenta il progetto) ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dei certificati e/o licenze di natura pubblica. La documentazione è firmata dal legale rappresentante della Società e sottoposta al vaglio del medesimo dopo verifica della Responsabile della direzione amministrativa. Con riferimento alla documentazione concernente il Centro di Saggio, quest'ultima viene sottoscritta dal Direttore del Centro di Saggio e quindi inviata a mezzo posta elettronica certificata agli enti destinatari;
- programmazione di attività di informazione e formazione periodica dei dipendenti sulle modalità realizzative dei reati in parola;
- predisposizione di eventuali progetti curati dal Responsabile della direzione amministrativa con l'eventuale supporto di specifiche società esterne di consulenza;
- pubblicità verso l'esterno delle procure attribuite per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra e verifica del rispetto delle stesse da parte dei Destinatari;
- esclusione esplicita, nel Codice etico, della "richiesta di denaro o altra utilità a terzi".

Renolab, come detto per le altre fattispecie, gestisce il rischio di commissione dei Reati in parola come se potessero essere commessi da proprio personale interno.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV verifica periodicamente la corretta implementazione delle attività di cui sopra e provvede a segnalare le eventuali inadempienze rispetto al mancato rispetto delle

procedure ed i controlli preventivi sopra esposti.

Per questa categoria di reati è necessario ricordare il presidio fondamentale sui rapporti con soggetti esterni all'ente: in ogni caso la Società impone contrattualmente il rispetto delle leggi e dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo.

2.1.4 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies* D.lgs. 231 / 2001)

Aree di attività a rischio

Le attività di amministrazione, contabilità e finanza della Società sono attività sensibili e critiche per la realizzazione dei reati in esame.

Procedure per prevenire la commissione dei reati tributari

Preliminarmente si deve precisare che sull'argomento non sono state ancora emanate da parte di Confindustria delle Linee Guida per la prevenzione dei reati tributari.

La Società pertanto, partendo dall'analisi delle fattispecie penali in questione, ha individuato i possibili strumenti di prevenzione di tali illeciti.

Tale protocollo sarà oggetto di revisione nel momento in cui verranno emanate le predette Linee Guida o si consolideranno indicazioni sul punto da parte della dottrina e della giurisprudenza.

Come esposto nella parte generale del Modello organizzativo, con Legge 157/2019 di conversione del c.d. decreto fiscale n.154/2019 sono stati inseriti alcuni reati tributari previsti e disciplinati dal D.lgs 74/2000.

In particolare oggi le condotte illecite previste dalla nuova categoria dei reati tributari possono per facilità espositiva essere distinte in due macro categorie:

- a) dichiarazioni fraudolente mediante emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs 74/2000) o mediante altri artifici (art. 3 D.lgs 74/2000) ed emissioni di fatture "false" (art. 8 D.lgs 74/2000);
- b) occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs 74/2000) e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.lgs 74/2000).

Sulle dichiarazioni fraudolente occorre distinguere poi quelle soggettivamente inesistenti da quelle oggettivamente inesistenti.

La falsità delle fatture ha carattere soggettivo quando l'operazione è stata effettivamente posta in essere, ma tra soggetti diversi da quelli figuranti cartolarmente come parti del rapporto.

In tal caso al fine di prevenire la commissione di tale tipo di illecito dovranno essere applicate le procedure previste in tema di accreditamento e controllo delle terzi parti nonché le *policies* contabili ed amministrative in tema di controllo del ciclo passivo e ciclo attivo.

Nel caso di inesistenza dell'operazione, posta alla base della fattura, assoluta o parziale troveranno anche qui applicazione le procedure amministrative di controllo sulla corrispondenza tra fattura e servizio e/o bene reso dal lato passivo e attivo.

Tali dichiarazioni fraudolente devono avere quale finalità l'evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto e comportano una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie. Pertanto troveranno qui applicazione le procedure applicate per prevenire i reati societari in particolare relativi alle falsità sociali.

Rispetto alle ipotesi di occultamento o distruzione di documenti contabili oltre alle procedure di controllo sopra richiamate troveranno qui applicazione le policies relative alla corretta gestione e tenuta della documentazione societaria previste dal Manuale della qualità e da altre procedure interne.

La Società ha peraltro una gestione telematica della documentazione contabile con un sistema di back up di tutta la documentazione societaria e pertanto tale rischio non appare così probabile.

Quanto all'ipotesi di sottrazione fraudolenta delle imposte potendosi attuare tramite atti di alienazione e/o altri atti simulatori dovrà essere previsto all'interno dell'organizzazione un sistema di *governance* tale per cui l'alienazione di beni societari prevede più livelli autorizzativi. Inoltre è previsto che per operazioni di rilievo venga sempre interpellato l'organo di controllo che dovrà emettere una propria *opinione* sull'operazione, sentito il parere del responsabile legale.

In tale contesto la Società ritiene la formazione un momento importante ed utile per la prevenzione di tali reati.

Pertanto periodicamente per il personale amministrativo, coinvolto nelle aree di attività a rischio, è prevista una formazione specifica sul tema dei reati tributari.

Controlli OdV

L'OdV dovrà verificare il rispetto delle procedure sopra descritte. Almeno una volta all'anno dovrà svolgere un controllo a campione sul ciclo attivo e ciclo passivo.

L'OdV dovrà programmare almeno un incontro con l'organo di controllo avente ad oggetto la verifica dell'assenza delle consumazioni di illeciti tributari.

L'OdV dovrà inoltre richiedere specificatamente ai soggetti apicali interessati da tali reati di segnalare eventuali criticità e/o operazioni sospette. La richiesta avverrà tramite la compilazione dei report apicali periodici previsti in tema di flussi informativi verso l'OdV. In caso di anomalie l'OdV si riserva di interpellare l'organo amministrativo per chiedere delucidazioni.

2.1.6 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire la realizzazione dei reati ambientali

Aree di attività di rischio

In relazione ai reati ambientali, le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio per Renolab risultano essere le operazioni poste in essere relativamente alle seguenti attività:

- l'attività di analisi (fisico-chimiche di laboratorio, di sintesi chimica e valutazioni biochimiche di laboratorio, di studi biologici e biochimici di laboratorio concernenti lo sviluppo di prodotti fitosanitari, nonché l'analisi delle valutazioni tossicologiche e agronomiche, di determinazione dei residui, di valutazioni dell'impatto ambientale, di biochimica e metabolismo in vegetali e animali) che si svolge presso il laboratorio di Renolab che prevede emissioni in atmosfera e scarichi idrici;
- produzione di rifiuti speciali da laboratorio chimico;
- l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere.

Obiettivi della Società in tema di tutela ambientale

Obiettivo della Società è il rispetto della normativa vigente in tema ambientale e che tutti i Destinatari si attengano, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, a regole di condotta qui esplicitate al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati indicati dall'art. 25 *undecies* del Decreto.

L'espressa punibilità, anche della condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, scarichi idrici, emissioni in atmosfera, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, sulla concentrazione degli inquinanti negli scarichi e nelle emissioni in atmosfera e a chi fa uso di un certificato, comporta la necessità di presidiare adeguatamente anche l'attività di laboratorio e di analisi secondo idonee procedure.

E' necessario verificare l'affidabilità dei fornitori e delle parti terze con le quali la Società intrattiene rapporti di fornitura di tali servizi. Particolare attenzione dovrà essere data alla stipula dei contratti ed al puntuale ed effettivo svolgimento delle prestazioni concordate in conformità delle leggi vigenti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti in generale a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi che governano questo settore.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti:

- nel Codice Etico;
- nelle attività organizzative di informazione, formazione, prevenzione in materia ambientale.

Inoltre, ai consulenti, partner, fornitori e parti terze deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società tramite previsione di relativa clausola contrattuale che possa garantire il rispetto da parte di terzi del Codice Etico e del Modello di Renolab prevedendo sanzioni in caso di violazioni.

In via generale è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate nel presente paragrafo;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati qui considerati.

Procedure applicate

Le Linee Guida di Confindustria che hanno individuato specifici controlli preventivi in materia di reati ambientali.

In osservanza di quanto prescritto dalle Linee Guida di Confindustria vigenti, si indicano qui di seguito i principi procedurali e le azioni che, in relazione alle aree di attività a rischio, la Società è tenuta a realizzare e rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementate in specifiche procedure aziendali ovvero oggetto di comunicazione da parte dell'OdV:

- assistenza in materia di aggiornamento e consulenza ambientale tramite contratto quadro con azienda di consulenza, in tema di monitoraggio e rinnovo delle autorizzazioni ambientali, di attività di campionamento ed analisi;
- periodica attività di monitoraggio dei dati relativi a scarichi ed emissioni;
- richiesta ai *Partners* ed ai Collaboratori esterni dell'impegno al rispetto degli obblighi di legge in tema di gestione delle proprie attività che possono avere un impatto sulle componenti ambientali;
- selezione dei fornitori destinati a fornire i servizi di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, siano essi *Partners* o Collaboratori Esterni, svolta con particolare attenzione (con esclusione, ad esempio, delle imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata). L'affidabilità di tali *Partners* e dei Collaboratori Esterni deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati, anche attraverso specifiche indagini *ex ante*, rivolte ad esempio alla verifica dell'iscrizione agli albi trasportatori, al possesso delle necessarie autorizzazioni; la selezione dei fornitori deve essere eseguita anche sulla base della verifica dei prezzi di mercato, escludendo i fornitori che propongono prezzi inspiegabilmente bassi rispetto al mercato;

Pertanto riguardo l'attività svolta dalla Società e secondo quanto prescritto dalle Linee Guida di Confindustria, sono necessari specifici controlli preventivi di cui la Società è già dotata, anche per il tramite della suddetta procedura operativa.

In particolare:

- a) **caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, consistente in:**
 - identificazione, analisi, classificazione e registrazione dei rifiuti;
 - verifica, rispetto ai dati dei certificatori forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, della corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista per la movimentazione dei rifiuti dalla normativa vigente.
- b) **deposito temporaneo di rifiuti, prevedendo:**
 - la definizione dei criteri per la scelta e la realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti;
 - l'identificazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti;
 - la raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo;
 - l'avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente.
- c) **Gestione delle emissioni atmosferiche, prevedendo identificazione e valutazione di:**

- aspetti ambientali in funzione dei beni prodotti, dei servizi resi e delle attività svolte in condizioni operative normali, anomale, in condizioni di avviamento e di fermata e in situazioni di emergenza e di incidenti;
- significatività in relazione agli impatti ambientali diretti e indiretti correlati, anche sulla base del contesto territoriale di riferimento, nel rispetto della normativa vigente e dei relativi provvedimenti autorizzativi;
- misure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti ambientali conseguenti alla valutazione di significatività degli aspetti ambientali.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati in materia ambientale sono:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutarne periodicamente l'efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- monitorare e verificare l'esatto adempimento delle prescrizioni da parte della Società a seguito di ispezioni e/o controlli da parte degli enti preposti.

In caso sorgessero dubbi sulla correttezza di comportamenti dei *Partners* e dei Collaboratori Esterni, l'OdV emetterà una raccomandazione per il CdA della Società.